

## Art. 12

### Prova finale

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, la laurea si consegue con il superamento di una prova finale. La prova finale consiste di un elaborato scritto, sviluppato sotto la guida di un relatore, e di un'esposizione orale. Nel valutare la prova, la Commissione deve tener conto, fra l'altro, del tempo occorrente a preparare l'elaborato, della sua accuratezza formale e sostanziale, dell'esposizione orale.
2. Il termine minimo tra l'assegnazione e la discussione è di sei mesi, salvo autorizzazione del Consiglio, e in ogni caso non inferiore a 3 mesi.
3. L'elaborato potrà essere strutturato sulla base dell'attività effettuata durante lo stage o il project work ovvero su una tematica del percorso formativo; potrà anche essere redatto e discusso in lingua inglese.
4. Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione di laurea in un esame pubblico.
5. Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare da 0 a 6 punti tenendo conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi di conclusione degli studi (in corso), del numero dei CFU conseguiti con lode, nonché della maturità e capacità di elaborazione dell'elaborato finale e dell'esposizione orale.
6. La lode è attribuita con il voto unanime della Commissione soltanto agli studenti meritevoli di un voto di laurea pieno.